



Ill.mo On.le  
Matteo Salvini  
Ministro degli Interni  
[caposegreteria.ministro@interno.it](mailto:caposegreteria.ministro@interno.it)

Ill.mo Sen.  
Danilo Toninelli  
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti  
segreteria  
[m\\_inf@pec.mit.gov.it](mailto:m_inf@pec.mit.gov.it)

Egr. Dott.  
Roberto Antonio Sgalla  
Direttore centrale per la Polizia  
Stradale, ferroviaria, delle comunicazioni  
e per i reparti speciali  
via mail: [dt.segr@mit.gov.it](mailto:dt.segr@mit.gov.it)

Gent.le Dott.ssa  
Elisa Grande  
Responsabile Dipartimento per i Trasporti, la  
navigazione, gli affari generali e il personale  
via mail: [roberto.sgalla@interni.it](mailto:roberto.sgalla@interni.it)

Egr. dott.  
Antonio Parente  
Direzione Generale per il trasporto stradale  
e per l'intermodalità  
via mail: [antonio.parente@mit.gov.it](mailto:antonio.parente@mit.gov.it)

Roma, 22 ottobre 2018

**Oggetto:** Trasporto di equidi per competizioni sportive e attività ludiche. Circolare del 15/10/2018 prot. N.300/A/7812/18/108/29.

La Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e la Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec (FITETREC-ANTE), Federazioni Sportiva Nazionale e Disciplina Sportiva Associata riconosciute dal CONI, che rappresentano sul territorio nazionale circa 2.400 enti affiliati NO PROFIT, 150.000 tesserati e 30.000 cavalli atleti che svolgono le discipline sportive equestri, hanno appreso solo dai mezzi stampa l'emanazione della circolare in oggetto.

**La circolare in oggetto è per noi inaccettabile** poiché trascura la realtà di tutto il mondo sportivo e in particolare quello che le scriventi Federazioni rappresentano. Inoltre, propone interpretazioni che contrastano con il dato normativo e soluzioni difformi dagli orientamenti e dagli indirizzi giurisprudenziali e di circolari di altre Autorità coinvolte in materia, come in seguito chiariremo.

102

Ci risulta altresì che sarebbe stata concertata esclusivamente con una neonata associazione che rappresenterebbe gli interessi di alcuni imprenditori del settore degli autotrasporti, senza il confronto con le altre Istituzioni coinvolte e con le scriventi Federazioni che rappresentano gli enti affiliati NO PROFIT, che statutariamente promuovono e diffondono lo Sport e il Turismo Equestre e attuano l'agonismo.

**Chiediamo pertanto l'immediata sospensione della Circolare in oggetto,** la convocazione di un tavolo di concertazione rappresentativo delle Istituzioni e dei soggetti realmente coinvolti nella tematica e nella filiera, con l'avvertenza che -in caso contrario- non esiteremo ad assistere i nostri Enti Affiliati nelle sedi giudiziarie per opporsi agli eventuali accertamenti emessi a seguito dell'interpretazione proposta nella circolare citata e a rivolgerci in tutte le sedi per la tutela dei diritti dei nostri Enti Affiliati che promuovono senza scopo di lucro la diffusione e la pratica degli Sport e del Turismo Equestre.

1 - La circolare in questione non tiene in conto dell'esistenza e delle peculiarità delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società sportive dilettantistiche iscritte al Registro pubblico tenuto dal CONI che attribuisce a tali Enti Affiliati alle Federazioni sportive (FSN) o alle Discipline Sportive Associate (DSA) o agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) il riconoscimento ai fini sportivi e la possibilità di usufruire del regime normativo agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991 e s.m.i., che riguarda anche gli aspetti fiscali, giuslavoristici e previdenziali.

1.a- Non tiene in considerazione che un ente per essere affiliato deve adottare uno statuto tipo che prevede come scopo sociale di: "praticare e propagandare l'attività sportiva equestre, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati ... realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione e alla pratica dello sport equestre. ... L'associazione nella pratica dell'attività equestre, come per i cavalieri, valorizza, tutela e regola l'apporto del cavallo e dei suoi proprietari così come previsto dallo Statuto e dai Regolamenti" della FISE o della FITETREC-ANTE.

1.b- La circolare inoltre non ha considerato che i cavalli godono di un regime giuridico che in sostanza li assimila agli atleti e rientrano nell'attività istituzionale dell'ente affiliato.

Illuminante appare sul punto la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 1 agosto 2018 dove è chiarito che *"la custodia di attrezzature o il ricovero di animali svolti dall'associazione o dalla società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro (il tipico esempio è quello dei cavalli negli sport equestri) possono essere considerati attività rientranti tra quelle rese in diretta attuazione degli scopi istituzionale (e quindi agevolabili ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUIR) a condizione che vi sia l'effettiva utilizzazione del bene o dell'animale nella pratica sportiva dilettantistica nonché la loro identificazione come idonei alla pratica sportiva da parte della Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza. Nel caso di specie, ad esempio, i cavalli utilizzati ai fini sportivi sono regolarmente tesserati presso la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)"*.

1.c- Alla luce delle considerazioni sopra riportate appare evidente che la circolare n. 300/2018 ignora completamente la fattispecie peculiare degli enti affiliati alle FSN/DSA/EPS che detengono i cavalli atleti dei propri soci, entrambi tesserati alla alle FSN/DSA/EPS, e trasportano -per perseguire il proprio scopo sociale- i cavalli atleti dei soci/tesserati presso diversi luoghi tra cui allenamenti, gare, terapie, riabilitazione.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten number 172]*



### Trasporto per Conto proprio

2.- Per quanto sopra chiarito appare evidente che la situazione degli Enti Affiliati a FISE e FITEREC-ANTE rispetta in pieno la previsione dell'art. 31 della Legge n. 298 del 1974.

In particolare il punto b) ossia che *“il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare ...”*, anzi nel caso di specie non rappresenta attività economica per l'ente affiliato e il punto c) ossia che *“le merci (rectius cavallo) trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi ... tenute in deposito ...”*. Il cavallo atleta è in deposito presso l'ente affiliato che nella sua attività istituzionale ospita il cavallo del socio/tesserato.

2.a- La circolare impone un obbligo di registrazione dei contratti che regolamentano i rapporti tra ente affiliato e socio (deposito, comodato, fida, mezzafida, ecc.), che non sono previsti nel nostro ordinamento giuridico.

2.b- Sotto diverso profilo, non si ritengono condivisibili la motivazione a sostegno dell'obbligo di registrazione del contratto: *“evitare che il contratto esibito, non avendo data certa, non permetta la completa identificazione della volontà del proprietario”*. E' noto infatti che gli Enti Affiliati sono tenuti a tenere registri di carico e scarico dei cavalli controllati dalle Autorità competenti e per ogni trasferimento compilano modelli depositati presso banche dati gestite dalle Autorità competenti. Inoltre la Federazione controlla la residenza sportiva di tutti i suoi tesserati. Sussistono quindi diversi elementi per determinare la data certa del rapporto. Quindi la registrazione del contratto può essere un elemento per dimostrare la data certa qualora contestata, ma non un obbligo.

2.c- Invece del tutto errato è il presupposto indicato nella nota 5 alla circolare in questione. La circolare sostiene che il trasporto di un cavallo può avvenire dall'ente affiliato per portare o prendere il cavallo dove sta il proprietario, *“ma non può certamente effettuare un trasporto su richiesta del proprietario (rectius socio e tesserato) presso un campo di gara o una manifestazione a cui partecipa il proprietario (rectius il socio e tesserato) ... Infatti un trasporto di questo tipo, sarebbe compiuto per finalità estranee al titolo che giustifica la relazione tra gestore del deposito (rectius ente affiliato che ha per scopi sociali la partecipazione a gare dei suoi soci con i propri cavalli atleti) ed animale”*.

L'interpretazione proposta nega i principi dell'ordinamento sportivo e viola le leggi di riferimento. Come già chiarito lo scopo sociale degli enti affiliati alle federazioni consiste nel praticare e propagandare l'attività sportiva equestre e partecipare a gare, tornei, campionati, manifestazioni, ecc.

### Trasporto con veicolo immatricolato come uso speciale come caravan

3.- Secondo l'interpretazione ministeriale il trasporto con veicoli a uso speciale, anche se non ricade nella normativa della Legge n. 298 del 1974 (trasporto per conto proprio), soggiace agli stessi principi, anzi più restrittivi.

*“Infatti, i veicoli immatricolati come autocaravan hanno come finalità il trasporto e l'alloggio delle persone ed il trasporto delle cose o, come nel caso specifico di animali, che può essere legittimo solo in quanto l'animale è al seguito della persona stessa e serve per soddisfare le esigenze ludico sportive del conducente o delle persone trasportate”*

Questa affermazione risulta del tutto apodittica e non si comprende quale fonte normativa supporti l'affermazione stessa.

202

3.a.- Sotto diverso profilo anche in questa parte della circolare non è presa in alcuna considerazione l'esistenza nell'ordinamento e nella pratica degli enti affiliati alle Federazioni che detengono i cavalli atleti di proprietà dei soci/tesserati e, pertanto, valgono le medesime considerazioni sopra espresse.

#### **Trasporto per conto proprio con veicolo immatricolato uso speciale**

4.- Secondo l'interpretazione ministeriale anche in questa situazione il trasporto dei cavalli "può ritenersi lecito solo nella misura in cui gli stessi appartengono alle persone che li possiedono", probabilmente è stato omesso di aggiungere, che siano anche i proprietari del veicolo a uso speciale. In questo caso viene richiamato l'art. 54 del codice della strada che prevede che su questi veicoli "è consentito il trasporto ..., di attrezzature (*rectius* il cavallo) o cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse". Anche in queste ipotesi il veicolo intestato o nella disponibilità dell'ente affiliato sta perseguendo lo scopo sociale dell'ente stesso di: "praticare e propagandare l'attività sportiva equestre, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati ... realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione e alla pratica dello sport equestre. ... L'associazione nella pratica dell'attività equestre, come per i cavalieri, valorizza, tutela e regola l'apporto del cavallo e dei suoi proprietari così come previsto dallo Statuto e dai Regolamenti". Quindi valgono le considerazioni già espresse.

4.a- Valgono le medesime considerazione già fatte sulla ritenuta necessità di contratti di comodato e similari e sul fatto che debbano essere registrati.

#### **Applicazione delle norme del Reg. UE n. 1/2005**

5.- L'interpretazione ministeriale sostiene che al trasporto in conto proprio si applichino le disposizioni del Reg. UE n. 1/2005 anche nell'ipotesi dell'autocarro di proprietà o in uso al "maneggio" (*rectius* ente affiliato statutariamente senza scopo di lucro) poiché "a titolo oneroso, ha in custodia l'animale". Sta di fatto, che anche in questo caso, la circolare omette di considerare che l'Ente Affiliato statutariamente non ha scopo di lucro e l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 1 agosto 2018 ha definitivamente chiarito che l'ospitalità del cavallo atleta rientra nelle attività istituzionali (e non commerciali) dell'ente affiliato.

#### **Trasporto di cortesia**

6.- Nell'ambito del trasporto di cortesia, che spesso avviene nel turismo equestre, viene portato come esempio consentito dalla legge quello del *trailer* a rimorchio, invece viene esclusa l'ipotesi dell'autocarro da due cavalli, ossia di massa complessiva al di sotto delle 6 t.. Anche in questo caso non si comprende la disparità di trattamento tra le due situazioni.

6.1.- Sotto diverso profilo, non si comprende l'imposizione effettuata nell'interpretazione ministeriale in ordine alla necessità della presenza del proprietario del cavallo trasportato a titolo di cortesia.

La circolare appare del tutto contraddittoria nella sua parte finale. Infatti riconosce che "l'assenza di connotazione commerciale di cui si parla e che legittima la completa esclusione del trasporto dalla normativa in materia di autotrasporti di cui alla L. 298/74 e quella relativa al trasporto degli animali vivi di cui al Reg UE n. 1/2005, si può riscontrare soltanto quando il trasporto non solo non è direttamente oggetto di corrispettivo ma neanche costituisce prestazione"



accessoria di un contratto di deposito ovvero un diverso contratto, stipulato a titolo oneroso, per la complessiva cura dell'animale trasportato". Questa ipotesi appena descritta riguarda tutti gli Enti Affiliati alle federazioni. Infatti gli enti affiliati non hanno contratti a titolo oneroso, ma svolgono attività istituzionale senza finalità di lucro, come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate e si differenziano da "un'impresa di addestramento cavalli o incarica dal proprietario della sua cura".

Inspiegabilmente tutto il mondo sportivo riconducibile al sistema CONI/Federazioni, riconosciuto dall'ordinamento giuridico, è assolutamente ignorato nella circolare in oggetto.

Si resta in fiduciosa attesa di un rapido riscontro, nel frattempo inviando saluti cordiali.

Presidente FISE

Marco Di Paola



Presidente FITETREC ANTE

Alessandro Silvestri



